



COMUNE DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 295 DEL 27/09/2017	OGGETTO : ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE (D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175). APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO DI FRANCIGENA SRL - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI FRANCIGENA SRL - INDIRIZZI ALLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI VITERBO - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
---	--

L'anno **Duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **Settembre** in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Presiede l'adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa VICHI FRANCESCA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente		Presente	
CIAMBELLA LISETTA		NO	TRONCARELLI ALESSANDRA	SI
RICCI ALVARO	SI		PERA' SONIA	SI
SARACONI RAFFAELA	SI		TOFANI MAURIZIO	SI
DELLI IACONI ANTONIO	SI			

Su proposta n. 363 del 25.09.2017 del Sindaco

LA GIUNTA

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Francesca Vichi il 29/09/2017 13:47:46 Leonardo Michelini il 02/10/2017 12:49:59 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato "Decreto Correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTI in particolare i seguenti articoli:

Articolo 3 (*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*) che stabilisce:

1. *Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*
2. *Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale"*

Articolo 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*) che :

- ✓ al comma 2 stabilisce "*Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) ... (omissis) ; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".*
- ✓ al comma 4 stabilisce: "*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

articolo 11 (*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*) che stabilisce:

1. (omissis)
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.
4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
6. (omissis)
7. (omissis)
8. (omissis)
9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

- a. *l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;*
- b. *l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;*
- c. *il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;*
- d. *il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società*

10. (...) omissis"

Articolo 16 (SOCIETÀ IN HOUSE) che stabilisce:

1. *Le società' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*
2. *Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*
 - a. *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
 - b. *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
 - c. *in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Francesca Vichi il 29/09/2017 13:47:46 Leonardo Michelini il 02/10/2017 12:49:59 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

3. *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

4. *Omissis"*

Articolo 26 (*Altre disposizioni transitorie*) che al comma 1 prevede che :

1. *le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del medesimo entro il 31 dicembre 2016. Per le società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) a partecipazione mista pubblico-privata, il termine per l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 17 comma 1 è fissato al 31/12/2017.*

Ritenuto pertanto di ottemperare a quanto disposto dal T.U.S.P. in tema di adeguamento statutario stabilendo i seguenti specifici indirizzi:

A - Tutte le società a controllo pubblico diretto ed indiretto, dovranno introdurre nei propri Statuti le seguenti modifiche :

Relativamente all'organo amministrativo

Prevedere:

1. che l'organo amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In questo caso l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile. In tale ultimo caso il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.
2. che qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

3. l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
4. l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
5. il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
6. il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
7. La limitazione ai casi previsti dalla legge per la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta
8. l'eliminazione dell'obbligo statutario, ove introdotto in ottemperanza dell'art. 4 D. L. n.95/2012, di nominare tra i componenti del CDA dipendenti del Comune di Viterbo stante la disposizione contenuta nell' art. 11, c. 8 del T.U.S.P. che vieta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere amministratori di società.
9. che nelle S.r.l non sia consentito in deroga all'art. 2475, terzo comma, del codice civile che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Relativamente agli organi di controllo

Prevedere:

- a. nelle S.p.A. che la revisione legale dei conti non possa essere affidata al collegio sindacale;

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

- b. nelle S.r.l sempre la nomina di un revisore o dell'organo di controllo. Nei casi consentiti dalla legge l'organo di controllo è di norma monocratico.
- c. introdurre, ove non previsto, l'equilibrio di genere anche nell'organo di controllo in coerenza con quanto stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

B - tutte le società in house oltre alle modifiche di cui al punto precedente devono contenere nel proprio statuto :

- A. che l'oggetto sociale sia esclusivo e riconducibile ad una o più attività di cui alle lettere a), b) d) ed e) dell'art 4 del T.U.S.P., eliminando conseguentemente le attività non coerenti a quanto previsto dalla norma, potendosi comunque cumulare la gestione di servizi di interesse generale con la gestione di servizi strumentali;
- B. che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile. La società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli Enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

RITENUTO OPPORTUNO adeguare le previsioni statutarie della Società **FRANCIGENA Srl** secondo lo schema allegato sotto la lettera **-A-** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO, che le modifiche più significative introdotte nello Statuto di FRANCIGENA Srl per effetto di tale adeguamento possono essere così semplificate:

- a. viene prevista quale unica forma di amministrazione quella dell'Amministratore Unico;

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

- b. viene previsto un controllo analogo da esercitare nelle forme e modalità meglio specificate all'articolo 27;
- c. viene confermato nello Statuto quanto già previsto nel Regolamento sul Controllo Analogo in tema di approvazione da parte del Consiglio Comunale di una Programma Operativo Annuale e Relazione Previsionale nelle forme e modalità meglio specificate all'articolo 28;

Si conferma inoltre l'adeguamento del Capitale Sociale da € 294.222,00 (duecentonovantaquattromiladuecentoventidue/00) ad € 894.222,00 (ottocentonovantaquattromiladuecentoventidue/00) in attuazione a quanto già stabilito dallo stesso organo consiliare con propria deliberazione n. 25 del 19/04/2017 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 dove è stata prevista l'attivazione da parte della stessa Società di un piano di investimenti per il rinnovo del parco veicolare mediante graduale sostituzione degli automezzi a maggiore impatto ambientale e rischio fermo dal gennaio 2018, secondo le specifiche indicazioni tecniche come individuate dall'Amministratore Unico con proprio verbale del 22 agosto 2017 e trasmesso a mezzo pec in data 24/08/2017 (protocollo generale 0062002);

RITENUTO altresì, nel quadro dei principi fondamentali di buon andamento dell'Amministrazione fissato dall'art. 97 della Costituzione, nonché dei principi generali delineati dall'art. 1 comma 2 del T.U.S.P, che impongono l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, di impartire quali ulteriori indirizzi attuativi per l'adeguamento degli statuti i seguenti:

1. per le società in liquidazione (CEV Srl in Liquidazione, Robur Spa in Liquidazione, Centro Agroalimentare Viterbo Srl in Liquidazione, Società Consortile Mista arl in Liquidazione) non si proceda a modifiche statutarie in ragione delle diverse finalità perseguite nella fase liquidatoria, nonché dei tempi previsti che dovrebbero assicurare una rapida estinzione delle società medesime;
2. che le disposizioni relative agli organi di amministrazione e di controllo, nonché quelle relative alla revisione legale dei conti si applichino a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo medesimi successivo all'adozione del presente provvedimento;

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

RICHIAMATE le disposizioni definite dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 98 del 28/07/2008 di approvazione del Regolamento sui controlli delle Società Partecipate;

RITENUTO che anche per le restanti società in controllo pubblico in cui il Comune di Viterbo ha una partecipazione inferiore al 51% (Società SIIT Srl, Talete Spa e Interporto Centro Italia Spa), le indicazioni oggetto della presente delibera dovranno trovare applicazione ed in tal caso verrà concertato con gli altri soci pubblici l'introduzione di misura analoghe;

VISTI l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Settore II[^] competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs.267/2000;

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

La Giunta

PROPONE al Consiglio Comunale, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano :

- 1) di approvare, nell'ambito degli indirizzi sopra rappresentati, per la società FRANCIGENA SRL, il nuovo testo di statuto (**allegato A**) predisposto nella forma di testo a fronte tra lo statuto vigente e quello modificato secondo quanto descritto in premessa;
- 2) Di confermare, l'adeguamento del Capitale Sociale della Società Francigena Srl da € 294.222,00 (duecentonovantaquattromiladuecentoventidue/00) ad € 894.222,00 (ottocentonovantaquattromiladuecentoventidue/00) in attuazione a quanto già stabilito dallo stesso organo consiliare con propria deliberazione n. 25 del 19/04/2017 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 dove è stata prevista l'attivazione da parte della stessa

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Francesca Vichi il 29/09/2017 13:47:46 Leonardo Michelini il 02/10/2017 12:49:59 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Società di un piano di investimenti per il rinnovo del parco veicolare mediante graduale sostituzione degli automezzi a maggiore impatto ambientale e rischio fermo dal gennaio 2018, secondo le specifiche indicazioni tecniche come individuate dall'Amministratore Unico con proprio verbale del 22 agosto 2017 e trasmesso a mezzo pec in data 24/08/2017 protocollo generale 0062002;

- 3) Di dare atto che l'adeguamento del nuovo Capitale Sociale per ulteriori € 600.000,00 avviene mediante sottoscrizione di un prestito flessibile da parte del Comune di Viterbo da contrarre con Cassa DD.PP. al tasso fisso vigente al momento della sottoscrizione, con una durata di pre-ammortamento biennale e successivo ammortamento a decorrere dal 01/01/2019 per anni 5, da convertire in mutuo da erogare alla Società Francigena Srl su specifico e separato conte corrente appositamente dedicato per € 200.000,00 all'atto della deliberazione in Assemblea Straordinaria di modifica dello Statuto nell'esercizio 2017 e per i rimanenti € 400.000,00 da convertire in mutuo nell'esercizio 2018 e da erogare entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione del contratto di acquisto degli automezzi ;
- 4) Di dare atto che la previsione delle somma di € 600.000,00 di cui al punto precedente è già iscritta per € 200.000,00 nell'annualità 2017 e per € 400.000,00 nell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione 2017/2018 in Entrata al Capitolo Peg 500141 come approvato con Deliberazione Consigliare n. 36 del 09/05/2017 ;
- 5) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore ad esprimere in una o più sedute Assembleari da tenere in seduta straordinaria, l'adeguamento dello Statuto e/o l'adeguamento del Capitale Sociale;
- 6) di ribadire l'approvazione degli specifici indirizzi in tema di adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs 175/2016 (T.U.S.P.) per tutte le società in controllo diretto e indiretto del Comune di Viterbo come definiti in premessa, che s'intendono integralmente richiamati;
- 7) di dare mandato al Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblee all'uopo convocate per le modifiche degli statuti richieste;
- 8) di stabilire che per le società in liquidazione (CEV Srl in Liquidazione, Robur Spa in Liquidazione, Centro Agroalimentare Viterbo Srl in Liquidazione, Società Consortile Mista arl

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

in Liquidazione) non si proceda a modifiche statutarie in ragione delle diverse finalità perseguite nella fase liquidatoria, nonché dei tempi previsti che dovrebbero assicurare una rapida estinzione delle società medesime;

- 9) di stabilire che le disposizioni relative agli organi di amministrazione e di controllo, nonché quelle relative alla revisione legale dei conti si applichino a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo medesimi successivo all'adozione del presente provvedimento;
- 10) di incaricare i competenti uffici comunali per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 11) di dare atto che nel caso di società a controllo pubblico indiretto, gli amministratori della società capogruppo direttamente partecipata dal Comune di Viterbo dovranno assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente delibera e comunicarne l'esito all'Ufficio Partecipate;
- 12) di stabilire che per le società in controllo pubblico in cui il Comune di Viterbo ha una partecipazione inferiore al 51% (Società SIIT Srl, Talete Spa e Interporto Centro Italia Spa), verrà concertato con gli altri soci pubblici l'introduzione di misura analoghe a quelle disposte per le società sottoposte al controllo diretto e indiretto del Comune di Viterbo;
- 13) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di Viterbo per le finalità di cui all'art. 11 comma 16 T.U.S.P.;
- 14) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Ing. Leonardo Michelini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca Vichi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Francesca Vichi il 29/09/2017 13:47:46 Leonardo Michelini il 02/10/2017 12:49:59 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Diventa esecutiva in data 27.09.2017

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale

Dr. ssa Francesca Vichi

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Francesca Vichi il 29/09/2017 13:47:46 Leonardo Michelini il 02/10/2017 12:49:59 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE (D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175). APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO DI FRANCIGENA SRL - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI FRANCIGENA SRL - INDIRIZZI ALLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI VITERBO - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

La deliberazione di Giunta Comunale n° 295 del 27/09/2017 è stata pubblicata all'albo pretorio online del Comune in data 03/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e cioè fino al 18/10/2017

E' comunicata ai capigruppo consiliari.

18/10/2017

Albo pretorio: Numero/anno 3611 / 2017 registrato il 03/10/2017

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la deliberazione di Giunta n° 295 del 27/09/2017 è stata pubblicata all'albo pretorio online del Comune dal 03/10/2017 al 18/10/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ID: 140149 del 28/09/2017 10:22:37
Delibera: 2017 / 295 del 27/09/2017
Registro: ALBO 2017 / 3611 del 03/10/2017

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Cristina Nocera il 23/10/2017 09:23:36 Paola Di Nardo il 18/10/2017 10:03:01 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.